Prot. n. 704968/RU

Roma, 11 novembre 2025

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco e, in particolare, l'articolo 2, secondo cui "L'organizzazione e l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo sono affidate al Ministero delle finanze, il quale può effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità ...";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonché il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, con la contestuale assunzione della denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri già in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" e, in particolare, l'articolo 15, concernente i principi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;

VISTO il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 9 agosto 2023, n. 111" e, in particolare, l'articolo 6, comma 8, lettera b), secondo il quale "ai fini della certezza dell'identificazione del giocatore, l'apertura del conto di gioco avviene esclusivamente con



l'utilizzo di un valido documento di identità o di altro strumento di identificazione digitale anche con sicurezza di secondo livello, riconosciuto in Italia, indicato con provvedimento del direttore dell'Agenzia";

VISTO l'articolo 17, comma 2, dello schema di convenzione di concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, nonché le "Regole tecniche per la gestione della concessione" facenti parte della documentazione relativa alla procedura per l'affidamento in concessione dell'esercizio e della raccolta a distanza dei suddetti giochi, aventi ad oggetto l'apertura del contratto di conto di gioco, nonché le modalità di identificazione del giocatore;

VISTO l'articolo 64, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale, da ora CAD) che, fra l'altro, prevede che "Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale - AgID, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) ... costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete";

VISTO l'articolo 64, comma 2-quinquies, del CAD, secondo cui "ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati ... la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70";

VISTO l'articolo 64, comma 2-duodecies, del CAD secondo cui "la verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo ... produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";

VISTO articolo 64, comma 3-ter, del CAD in base al quale "i gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR ... Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita...";

CONSIDERATO che l'articolo 65, comma 1, del CAD, in tema di presentazione per via telematica di istanze alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dispone la validità delle istanze qualora l'istante o il dichiarante sia identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, adottato a norma dell'articolo 64, comma 2-sexies del CAD, recante "Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021;

CONSIDERATO che l'attività di organizzazione, di esercizio e di raccolta del gioco pubblico con vincita in denaro integra un servizio pubblico che può essere concesso in gestione a terzi e che, pertanto, il concessionario deve considerarsi incaricato di pubblico servizio, anche per esigenze legate all'ordine pubblico e alla sicurezza;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla previsione di cui all'articolo 6, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, così come recepito nell'articolo 17, comma 2, dello schema di convenzione di concessione, avente ad oggetto l'apertura del contratto di conto di gioco, nonché le modalità di individuazione delle modalità di identificazione del giocatore;

IL DIRETTORE DETERMINA

ARTICOLO 1

Apertura conto di gioco

- 1. I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, ferma restando la possibilità di procedere alle operazioni di identificazione del contraente/titolare del conto di gioco, propedeutiche all'apertura di un conto di gioco, attraverso l'acquisizione diretta della copia fronte/retro di un documento di identità valido e del codice fiscale, possono procedere alla suddetta identificazione, altresì, mediante strumenti di identificazione digitale con sicurezza almeno di secondo livello, nel rispetto delle disposizioni in materia di adeguata verifica del contraente, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
- 2. In conformità a quanto definito dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli strumenti di identificazione digitale utilizzabili ai fini di cui al comma 1 sono:
 - a) il sistema pubblico di identità digitale (SPID);
 - b) la carta di identità elettronica (CIE).
- 3. In caso di utilizzo di uno degli strumenti di cui al comma precedente, il concessionario deve acquisire le seguenti informazioni minime del contraente:
 - Nome
 - Cognome



- Residenza
- Comune di nascita
- Provincia di nascita
- Stato di nascita
- Data di nascita
- Codice fiscale
- Tipologia del documento di identità
- Numero del documento di identità
- Scadenza del documento di identità
- Istituzione che ha rilasciato il documento di identità
- Numero di telefono mobile
- Indirizzo di posta elettronica
- Data di scadenza dell'identità digitale
- 4. I dati personali così ottenuti soggiacciono agli obblighi di trattamento previsti dalla convenzione di concessione.

ARTICOLO 2

Documento di identità e codice fiscale

- 1. Per i conti di gioco aperti utilizzando gli strumenti di identificazione digitale di cui all'articolo 1, comma 2, il concessionario non è tenuto a richiedere al contraente/titolare del conto di gioco la copia fronte/retro di un documento di identità valido e del codice fiscale.
- 2. Il concessionario deve fornire all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, o ad altro soggetto pubblico che ne faccia richiesta per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, copia del documento di identità e del codice fiscale del contraente/titolare del conto di gioco, acquisendolo dai gestori dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2, con l'obbligo di invio, entro dieci giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 3

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Le disposizioni del presente provvedimento entrano in vigore a far data dal 13 novembre 2025.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Cons. Roberto Alesse Firmata digitalmente